

Decreto Aiuti: ancora novità per gli appalti pubblici di lavori e caro prezzi

Il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il c.d. “Decreto aiuti” (d.l. 50/2022) che apporta rilevanti novità in materia di **appalti pubblici di lavori e caro prezzi**, con lo scopo di contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e del carburante.

In premessa, precisiamo che l’art.26 comma 10 del Decreto ha soppresso il meccanismo di compensazione introdotto per fronteggiare il caro materiali per le lavorazioni relative al primo semestre 2022. ([Vedi qui la news con l’approfondimento](#)).

Ci preme inoltre far osservare che il Decreto-aiuti **potrebbe subire rilevanti modifiche in sede di conversione in legge**, soprattutto per un auspicato coordinamento normativo tra le nuove norme e i precedenti decreti che sono intervenuti sul tema.

Le novità sul tema appalti di lavori pubblici sono contenute nell’articolo 26 del nuovo Decreto, che in particolare prevede:

- **Obbligo di aggiornamento dei prezziari regionali**

Le regioni dovranno aggiornare i propri prezziari entro il 31 luglio 2022.

La nostra Provincia si è impegnata ad un aggiornamento dell’elenco prezzi provinciale entro il 30 giugno 2022. Sono attualmente in corso i tavoli di lavoro per la revisione dell’elenco prezzi.

Le regole per la redazione dei prezziari sono contenute nelle Linee Guida del MIMS che dovrebbero essere adottate a breve.

In caso di mancato aggiornamento dell’elenco prezzi entro il 31 luglio 2022 è previsto che entro i successivi 15 giorni, gli elenchi prezzi saranno aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.

Tali prezziari cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2022 e possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 unicamente per i progetti che verranno approvati entro tale data.

- **Obbligo di aggiornamento dei prezzi dei S.A.L. fino al 20%**

I contratti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, gli Stati avanzamento lavori (S.A.L.) relativi alle lavorazioni contabilizzate nel 2022 (tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022) sono adottati, in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al +20% dei prezziari in vigore.

Il Committente è tenuto a riconoscere tali maggiori importi nella misura del 90%

Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL o comunque entro i successivi 5 giorni. Il pagamento nei successivi 30 giorni.

- **Certificato di pagamento straordinario**

Per i lavori realizzati tra il 1 gennaio 2022 e 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per i quali sia già intervenuto un certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario che contiene la determinazione dei maggiori oneri spettanti all'appaltatore.

Tale certificato deve essere emesso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto aiuti (quindi entro il 17 giugno 2022) e va determinato applicando i prezziari aggiornati o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari in vigore.

In entrambi i casi, i pagamenti sono effettuati al netto di eventuali compensazioni ottenute dall'appaltatore tramite l'attivazione di clausole revisione prezzi contenute nei contratti.

Quali risorse?

Il decreto si occupa anche di individuare le risorse (articolo 26 commi 4-5-6-7)

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'utilizzo dei prezziari aggiornati per le procedure da avviare, le amministrazioni possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione nel quadro economico, utilizzando somme residuanti da altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti di spesa autorizzata.

Il pagamento degli importi indicati nei SAL è effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti, nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.

La stazione appaltante potrà inoltre impiegare le ulteriori somme derivanti da ribassi d'aste o che sono residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti di spesa autorizzata.

Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell'art. 26 del decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore. Per accedere ai fondi, le amministrazioni dovranno inoltrare le istanze, entro i termini stabiliti nel decreto.

I pagamenti alle imprese dovranno essere effettuati **entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero.**

Le novità negli Accordi Quadro

Il comma 9 dell'art. 26 ha **abrogato** il comma 11-bis dell'art. 29 del d.l. 4/2022 (c.d. decreto Sostegni – ter) che aveva previsto che, per gli accordi quadro aggiudicati o efficaci al 29 marzo 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione), le stazioni appaltanti possono utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori dell'accordo quadro, le risultanze dei prezziari regionali che verranno aggiornati in base alle nuove linee guida che verranno emanate dal MIMS.

In sostituzione, l'art. 26, comma 8 stabilisce che fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici già aggiudicati, oppure efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti utilizzano i prezziari aggiornati, applicando in automatico l'incremento del 20% fino all'avvenuto aggiornamento.

All'esecuzione degli accordi quadro viene altresì estesa la disciplina della revisione prezzi e della compensazione ordinaria introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

Norme per ANAS, Ferrovie dello stato, Concessionari e Contraenti generali

Il comma 11 dell'art. 26 estende le stesse disposizioni anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.a.

Infine, l'art. 27 del Decreto specifica che i concessionari autostradali possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022 e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzo di riferimento più aggiornato.